



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/1 DEL 17.07.2020

Oggetto: **Indirizzi attuativi in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale. L.R. n. 19/1996. Annualità 2020.**

Il Vicepresidente riferisce che la Regione Sardegna, sin dal 1996, si è dotata di una propria normativa in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo, con la legge regionale n. 19/1996, “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”. Annualmente, attraverso la pubblicazione di un invito pubblico a presentare proposte di finanziamento, sono finanziati progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo promossi da enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e università aventi sede legale ed operativa in Sardegna, in partenariato con soggetti esteri.

Nello specifico, la linea di azione regionale tende a creare occasioni di sviluppo endogeno che, nel lungo e medio periodo, consentano alle popolazioni che vivono ancora in condizioni di grave disagio e precarietà, molto spesso matrici di flussi migratori, di trovare una dimensione economica e sociale sostenibile nel proprio territorio.

Il Vicepresidente ricorda che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera ed ha come obiettivi principali la tutela della vita e della dignità umana. L'Amministrazione regionale, conseguentemente, deve uniformarsi, nella definizione della propria politica di cooperazione allo sviluppo, al rispetto degli impegni internazionali e degli atti di indirizzo espressi a livello ministeriale.

Tra i più rilevanti si citano:

- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, contenente i nuovi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs);
- il Documento triennale di programmazione ed indirizzo della cooperazione internazionale allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Tutto ciò premesso, il Vicepresidente informa che lo stanziamento disponibile per l'annualità 2020 per il finanziamento delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo ammonta a euro 500.000.



Relativamente all'individuazione delle aree, dei settori di intervento, delle forme di partenariato, delle finalità e della dimensione finanziaria delle iniziative ammissibili a finanziamento, il Vicepresidente propone quanto di seguito riportato.

In coerenza con i settori e i Paesi prioritari definiti dal Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2017/2019 del MAECI, saranno considerate ammissibili a finanziamento le iniziative ricadenti nelle seguenti aree tematiche e geografiche:

A) Aree tematiche:

- promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della governance e sostegno della società civile;
- agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all'acqua;
- sviluppo umano, salute, istruzione;
- sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato;
- azioni volte a contenere e prevenire la diffusione epidemiologica del Covid-19.

B) Aree geografiche:

- Africa Mediterranea: Egitto, Tunisia;
- Africa Orientale: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan;
- Africa Occidentale: Burkina Faso, Niger, Senegal;
- Africa Australe: Mozambico;
- Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Palestina;
- Balcani: Albania, Bosnia;
- Europa Orientale: Bielorussia;
- America Latina e Caraibi: Cuba, El Salvador;
- Asia: Afghanistan, Myanmar, Pakistan.

Potranno tuttavia essere finanziate iniziative di cooperazione in Paesi diversi da quelli sopra richiamati ritenute di particolare rilievo strategico. Inoltre, il diffondersi della pandemia Covid-19 su scala globale sta seriamente minando il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati a livello internazionale, europeo e nazionale. La diffusione massiccia del virus nelle aree più povere rappresenta una "emergenza nell'emergenza", soprattutto in considerazione della debolezza dei sistemi di welfare. Intere regioni del mondo risultano non attrezzate sotto il profilo



sanitario e socio-economico per contrastare le drammatiche conseguenze della pandemia. Per tali ragioni si rende necessario, oltre al tradizionale finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo, anche il finanziamento di iniziative emergenziali dirette, da un lato, a mitigare e prevenire la diffusione epidemiologica del Covid-19, dall'altro, a dare sostegno alle popolazioni più colpite che rischiano di cadere nella povertà più estrema.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/1996 e coerentemente alle allocazioni degli stanziamenti in bilancio, le istanze progettuali potranno essere presentate dai seguenti soggetti capofila: enti locali, organizzazioni non governative (ONG), associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, e università. Tutti i summenzionati soggetti dovranno obbligatoriamente avere la sede legale ed operativa in Sardegna. Tutte le iniziative dovranno essere obbligatoriamente realizzate congiuntamente con uno o più partner esteri. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto non potrà eccedere euro 40.000, equivalente al 70% dell'importo totale del progetto. La quota di cofinanziamento a carico del partenariato non potrà essere inferiore al 30% dell'importo totale del progetto.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente

DELIBERA

di approvare, per l'annualità 2020, per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo proposti da enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e università, aventi sede legale ed operativa in Sardegna, in partenariato con soggetti esteri, selezionati mediante avviso pubblico e finanziati ai sensi della L.R. n. 19/1996, "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale", i seguenti indirizzi tematici e geografici:

A) Aree tematiche:

- promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della governance e sostegno della società civile;
- agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all'acqua;
- sviluppo umano, salute, istruzione;
- sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato;
- azioni volte a contenere e prevenire la diffusione epidemiologica del Covid-19.



B) Aree geografiche:

- Africa Mediterranea: Egitto, Tunisia;
- Africa Orientale: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan;
- Africa Occidentale: Burkina Faso, Niger, Senegal;
- Africa Australe: Mozambico;
- Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Palestina;
- Balcani: Albania, Bosnia;
- Europa Orientale: Bielorussia;
- America Latina e Caraibi: Cuba, El Salvador;
- Asia: Afghanistan, Myanmar, Pakistan.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda